

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2870

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSSIGA, FORTUNA, REGGIANI, BERLOFFA, BALLARDINI,  
BRESSANI, DELL'ANDRO, DI PRIMIO, BELCI, SALVI,  
RUFFINI, SULLO, DE MITA, LETTIERI**

*Presentata il 15 dicembre 1965*

### Modifiche alle attribuzioni ed alle procedure della Corte costituzionale

ONOREVOLI COLLEGGHI! — I ripetuti conflitti tra la Corte costituzionale ed organi delle giurisdizioni ordinaria ed amministrativa in materia di interpretazione di norme costituzionali, e tra essi quelli delicatissimi e ben noti tra il supremo organo di giustizia costituzionale e la Corte di cassazione, unitamente ad alcune sconcertanti manifestazioni dell'attività giurisdizionale, rendono ormai urgente ed indilazionabile l'adozione di misure legislative che valgano a prevenire o dirimere conflitti nel campo della interpretazione delle norme costituzionali ed a realizzare quella unità di indirizzi giurisprudenziali che sempre è stata considerata necessario corollario dell'insostituibile bene proprio della società civile e dello Stato moderno: la certezza del diritto.

Senza voler qui esprimere apprezzamenti e giudizi su certi indirizzi giurisprudenziali della Corte di cassazione — dei quali giova peraltro ricordare aver fatto giustizia la giurisprudenza della Corte costituzionale — e sulla idoneità o meno della sua attuale struttura istituzionale ad adempiere alle funzioni altissime di garante dell'unità della giurisdizione a tale organo affidate, è certo peraltro che le

recenti esperienze hanno mostrato da un lato che gli attuali istituti costituzionali non garantiscono la reale ed effettiva uniforme applicazione delle norme costituzionali a tutti i livelli di giurisdizione e dall'altro che la Costituzione e le altre leggi costituzionali, a presidio delle quali è stata posta la Corte costituzionale, oltre che dal legislatore o dall'esecutivo può essere violata, silenziosamente, con minor drammaticità politica, ma proprio per questo con maggior pericolosità per assenza di controlli democratici, anche dai giudici, sia attraverso forme di sindacato che sembrano propri di altri organi dello Stato, sia attraverso false interpretazioni delle norme costituzionali in sede di applicazione di norme legislative ordinarie o di norme regolamentari e sia anche un uso sovrabbondante, e talvolta scopertamente polemico, del potere di non ammettere la eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalle parti.

Tutto ciò richiede ormai un rimedio: e tale rimedio sembra ai proponenti poter essere quello dell'attribuzione alla Corte costituzionale del sindacato delle sentenze del giudice ordinario od amministrativo per violazione e falsa applicazione delle norme costituziona-

li, in forma modellata all'ormai sperimentato sistema di unificazione giurisprudenziale che ha il suo perno nella Corte di cassazione.

Sarà così possibile evitare dannose tensioni tra i massimi organi giurisdizionali, spesso di grave pregiudizio al prestigio degli organi stessi ed alla fiducia popolare nella giustizia e realizzare altresì la piena conformità della giurisprudenza di ogni giudice, costituzionale, ordinario od amministrativo a quegli indirizzi di fondo della moderna società italiana, che non sono politici, anche se frutto e conquista di lotte politiche che a nessuno è dato dimenticare, ma che sono invece stati consacrati in principi e norme costituzionali, e trasfusi nel-

la legge fondamentale dello Stato e del popolo italiano, cui debbono rispetto ed obbedienza cittadini, legislatori, amministratori, politici ed anche giudici.

La presente proposta di legge costituzionale, più che ad offrire una compiuta disciplina giuridica, mira a dare al Parlamento, attraverso l'esame di essa, l'occasione per affrontare i gravi problemi della giustizia costituzionale, quali sono venuti emergendo in questi anni.

I proponenti confidano che, nell'interesse della certezza del diritto e del rispetto della Costituzione, questa occasione non sarà perduta.

---

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 134 della Costituzione).*

L'articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte Costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

su i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sui ricorsi contro le sentenze e decisioni delle supreme magistrature ordinaria ed amministrative per violazione o falsa applicazione di norme costituzionali;

sull'ammissibilità delle richieste di *referendum* abrogativo;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, a norma della Costituzione ».

ART. 2.

*(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).*

Le sentenze della Corte di Cassazione e le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti possono esser impugnate con ricorso per annullamento davanti la Corte costituzionale per violazione da parte del giudice

ordinario od amministrativo della sfera di attribuzioni assegnata dalle norme costituzionali ad altri organi non giurisdizionali o per altra violazione o falsa applicazione di norme costituzionali, anche se soltanto in occasione di applicazione di altre norme di diritto.

## ART. 3.

*(Ricorso del Ministro di grazia e giustizia).*

Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge, il Ministro di grazia e giustizia può proporre ricorso per chiedere che la sentenza venga annullata nell'interesse dell'ordine costituzionale.

Il Ministro di grazia e giustizia può intervenire personalmente nel giudizio o a mezzo di un suo Sottosegretario o può farsi rappresentare e difendere dall'Avvocato Generale dello Stato o da un suo sostituto.

## ART. 4.

*(Esclusione dell'acquiescenza e della rinuncia).*

In relazione ai ricorsi previsti dalla presente legge costituzionale non è ammessa né acquiescenza né rinuncia.

## ART. 5.

*(Annullamento senza rinvio).*

La Corte costituzionale quando riconosce che con la sentenza o la decisione impugnata il giudice che le ha emanate, o altro giudice sulla cui sentenza o decisione la sentenza o la decisione impugnata ha pronunciato, ha invaso la sfera di attribuzioni assegnata dalle norme costituzionali ad altri organi non giurisdizionali, annulla la sentenza o la decisione senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che, in relazione a quanto disposto da norme costituzionali, la causa non poteva esser proposta o il processo proseguito o l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita.

## ART. 6.

*(Annullamento con rinvio).*

La Corte costituzionale, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli previsti dall'articolo 5, annulla la sentenza o la decisione e rinvia la causa al giudice che ha emesso la sentenza o la decisione impugnata, enunciando il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

ART. 7.

(*Norme regolatrici*).

Per quanto non disciplinato dalla presente legge costituzionale, nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale previsti dagli articoli precedenti, fino a quando non sia diversamente stabilito, si applicano le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, e, subordinatamente ad esse, ed in quanto applicabili:

per i procedimenti relativi a decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ed a sentenze della Corte di cassazione in materia civile, le disposizioni che regolano il processo civile;

per i procedimenti relativi alle sentenze della Corte di cassazione in materia penale, le disposizioni che regolano il processo penale.

ART. 8.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.